

# VITTORIO EMANUELE II


Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoja, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Sulla proposizione del Dotto. Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione e Pregente il Dicastero delle Finanze abbiamo ordinato e do ordiniamo che l'annesso progetto di Legge per i depositi e diritti universitari da pagarsi dagli allievi farmacisti e da quelli della scuola di esercizi pratici di Farmacia generale sia presentato alla Camera dei Deputati dal detto Dottor Ministro che è incaricato di spiegare i motivi e sostenere la discussione.

Dato a Torino addì 6 febbrajo 1838.



M. 18.

Siguro,

Deposito e diritto universitario da pagarsi dagli allievi farmacisti e da quelli della scuola di socijici pratici di Chimica generale

La legge del 19 luglio 1857 per l'approvazione del bilancio attivo dello Stato dell'esercizio 1858, portava all'articolo 9 la seguente disposizione:

"Durante l'anno 1858:

" Il deposito per l'istame pubblico degli appartenenti al grado di farmacista nelle Università di Torino e Genova è fissato in L. 60;  
" Nelle Università di Cagliari e di Palermo in L. 40.

" Il diritto da pagarsi dagli allievi farmacisti per la scuola di socijici di manipolazione è fissato in L. 60 e per l'esperimento di manipolazione nell'ospite di pratica in L. 30.

" Il diritto da pagarsi per la scuola di socijici pratici di Chimica generale è di L. 100 nella Università di Torino e di L. 80 nelle altre Università del Regno."

I motivi di queste prescrizioni possono dedursi dalle spiegazioni seguenti.

Col M° Decreto 7. feb. 1856, si ordinò mandarsi gli Studii farmaceutici secondo le lezioni dette dalla Scuola e gli interassi della pubblica salute poteran meglio controllare, venne stabilito che a cominciare dall'anno scolastico 1857-58 gli appartenenti al Diploma di farmacista, oltre agli esami di corso e di pratica, debbano subirne anche uno pubblico mentre per lo addotto erano obbligati a superar questo esame solo quanto che si proponessero di associarsi nelle città di Torino e di Genova.

Dovendosi stabilire il deposito da far si per tale esame, si pose mente da un lato

che gli aspiranti farmacisti non avranno  
ad esercitare di troppo gravato dal nuovo obbligo  
sono imposto, e dall'altro che per le spese  
delle proprie le finanze non ci annessa a  
rimettere. Si figli quindi la somma di L. 60  
per le Università di Torino e Genova -  
di L. 30 per le due Università larder.

Il motivo della differenza delle tasse fra le  
Università continentali e quella dell'Isola,  
sta in questo che nelle prime il numero dei  
membri del Collegio farmaceutico è maggiore  
e perciò è anche maggiore la spesa delle  
proprie. Che se, essendo pur d'ipotesi il  
numero degli esaminatori a Torino ed a  
Genova, tuttavia si stabilisca uguale la tassa,  
cioè proviene da signarolo che nella seconda  
di quelle due Università i depositi degli  
esami privati essendo apprezzate, convenga  
creare un qualche compromesso del prezzo  
dell'esame pubblico.

Col predetto Decreto n. 786 del 1886 precisavasi  
poi che gli allievi farmacisti nel corso  
corso biennale universitario debbano attendere  
ad esercizi di manipolazioni costituenti  
nella preparazione dei principali prodotti  
chimici e particolarmente di quelli di uso  
medico, in analisi dirette a riconoscere i  
gradi di purezza delle sostanze medicamentose  
oltre in un dato numero di manipolazioni per  
la cura dei dolori (art. 6<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>). Non si  
può confermato il fatto che nell'epoca  
di pratica gli apprendisti farmacisti debbano  
fare un esperimento di manipolazioni

constituenti in le preparazioni chimiche e  
due galeniche (arts. 12) Se non che nel passato  
erano gli stessi candidati che dovevano direttamente  
rifornirsi degli utensili e delle  
sostanze necessarie per le operazioni da eseguirsi  
la qual pratica poteva dare non pochi  
inconvenienti, fra cui quello più grave di  
dare spesso occasione di sospettare che i preparanti  
non fossero ottentivi veramente per opera dei  
candidati medesimi. E' per ciò che si stabilisce  
che il Laboratorio di Chimica farmaceutica  
debbia offrire somministrare il materiale e gli  
utensili occorrenti perchè predate manipolazioni.  
Ma con questo nuovo sistema, ora giunto che  
per la maggiore spesa richiesta a tal scopo  
per utensili, reagenti, e combustibile la  
finanza fosse e quanto rimborsata. Quindi  
la ragione del doppio diritto stabilito  
coll'alinea) secondo del precedente articolo  
di legge.

Soppresso il Decreto sovraccennato fu  
anche statuito che i farmacisti, i quali  
intendono presentarsi al concorso per la  
aggiungazione al Collegio farmaceutico,  
debbano aver fatto un corso anno complementare  
di esercizi pratici nel Laboratorio di  
Chimica ed aver subito su di esso confidato  
il relativo esame (art. 22).

Per altro versante col Re's Decreto del  
17. Feb. 1886, il quale riordinava gli studj  
di Scienze fisiche e naturali nella Prova  
Universitaria di Torino, veniva prescritto che  
coloro i quali aspirano al dottorato in fisica  
debbano nel quarto anno di corso attendere

ad i socijii pratici di Chirurgia, e quelli  
che aspirano al dottorato in Chirurgia, debbano  
nel primo anno di corso attendere ad esercizi  
pratici pur di Chirurgia, e conseguire tutto  
il quart' anno a lavoro nel Laboratorio di  
Chirurgia sotto la direzione del Professor.  
Per regolare questi esercizi pratici, a cui  
debbe affidare una tripla categoria di attivi  
obbligati, emanò un provvedimento ministeriale  
del 3 Settembre 1857. Ma, nello stesso tempo  
ricorderete, o Signori, come fosse necessaria  
lo stanziare in bilancio una somma con cui  
avrebbe i Laboratori di Chirurgia, e  
principalmente quello di Torino, in grado  
di adempiere a le nuove prescrizioni.  
E competente in parte la finanza dei  
nuovi oneri, a cui perciò stava patta, si credette  
di seguire l'esempio di altri paesi facendo  
pagare agli alunni un compenso da' titto.  
Questo poi fu stabilito in una somma maggiore  
nell' Università di Torino, perche' qui vi,  
essendovi l'unico corso normale professorio  
di Fisica e di Chirurgia, gli esercizi pratici  
vogliono avere maggiore svolgimento e  
cagionevol perciò maggiore spesa.

Ma la legge del bilancio, la quale  
dava facoltà al Governo di percepire i  
sopraccennati provvisti, è di per sé tutta  
temporaria. Quando per fissare definitamente  
la tariffa di tali depositi e diritti,  
si crede necepparia una legge speciale, di cui  
ho l'onore di presentarvi il qui unito  
progetto conformato interamente alla  
disposizione adottata dal Parlamento.

3

nella scorsa anno:

Venne però fatta un aggiunta che determinerebbe il diritto da pagarsi dagli allievi licari che intendono d'operarne agli esercizi pratici di Chimica nel Laboratorio di Torino. Pare utile, dacchè s'intituisce un corso particolare per Siffratti e servizi, di renderlo accettabile anche a quegli studi fi che, senza appurare ad un grado accademico, vogliono istruirsi nello Studio pratico di una Scuola, le cui applicazioni alle industrie ed all'agricoltura rendono ogni di più estese e necessarie. Ma nello stesso tempo si credette che tali allievi dovranno pagare soggetti a tale diritto, il quale approssimativamente comprende l'intero dispendio che per lavora il Laboratorio. Anzi è che, mentre per gli allievi obbligati esso è di L. 100, per loro sarebbe di L. 160.

I nell'Università di Torino D. 180.  
nelle altre Università

*Gallette*

SESSIONE 1857-58

Nº 18-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

GALLO, BORELLA, RICCHETTA, DEMARIA, DAZIANI,  
CHIÒ, CAVOUR G.

sul progetto di legge del Ministro delle Finanze

*deposito all'ufficio di Presidenza il 7 febbraio 1858*

Depositi e diritti universitari da pagarsi dagli allievi farmacisti,  
e da quelli della scuola di esercizi pratici di chimica generale.

Tornata del 25 febbraio 1858

Delle scienze positive quella che negli ultimi tempi dilatò maggiormente i suoi confini, e fu di più utili e svariate applicazioni scientifiche e sociali seconde, ella è certamente la chimica. Non è perciò meraviglia se le nazioni più colte ed i governi più illuminati largheggiarono a gara di sussidi e di mezzi per promuoverne lo studio. Anche il nostro paese si associò fin dall'aurora del risorgimento della chimica al moto progressivo in cui essa entrava, e già mezzo secolo fa importanti applicazioni della chimica, non solo alle scienze affini, ma anche alle industrie ed all'agricoltura, facevano chiara testimonianza dell'ardore per lo studio della medesima delle menti subalpine.

Ma se le cure dei nostri governanti provvidero più o meno nel corrente secolo a che ottimi istitutori dalle cattedre universitarie con lezioni orali e sperimentali dispensassero le nozioni chimiche necessarie allo studio di altre scienze, ed all'incremento delle arti e dell'agricoltura, non eravi opportunità che per un ristrettissimo numero di cultori della chi-

mica generale ed applicata di addestrarsi ne' pubblici laboratori alla pratica delle operazioni ed analisi chimiche, e delle manipolazioni farmaceutiche. È vero che a tal pratica giovarono anche laboratori privati: ma di questi, i pochissimi farmaceutici, ed i rarissimi privati destinati alla chimica generale, di poco vantaggio possono riescire alla coltura pratica generale della nazione.

Con ottimo consiglio perciò l'illuminato ministro che regge attualmente la pubblica istruzione, dopo di aver col liberale concorso del Parlamento infusa novella ed insolita vigoria e per riguardo al personale insegnante, e per i materiali aiuti alle scuole universitarie chimiche e farmaceutiche, massime in Torino, avvisò ad aprire allo studio pratico della chimica generale e farmaceutica ampio campo in scuole apposite annessse ai laboratori delle Università.

Egli otteneva perciò dal Parlamento stanziata nel bilancio del 1858 la somma di L. 23/m.: cioè L. 15/m. per spese di primo stabilimento; L. 5,000 per spese annue; L. 3,000 per retribuzione di assistenti ed inservienti che occorrevano per la istituzione della scuola pratica di chimica generale in Torino, e delle scuole pratiche farmaceutiche delle quattro Università.

Per mezzo di tali istituti di istruzione pratica chimica non solo si procura l'inestimabile vantaggio agli studiosi obbligati e liberi della chimica generale e farmaceutica di fecondare col pratico esercizio l'insegnamento teorico e sperimentale ricevuto dai professori, ma si liberano dal dispendio più o meno considerevole, a cui dovevano sobbarcarsi in istabilitimenti privati finora coloro che allo studio teorico chimico farmaceutico volevano accomunare l'indispensabile esercizio pratico. Colla pratica delle chimiche operazioni, alle quali sono dai veglanti ordinamenti astretti gli studenti del 4° anno di fisica superiore, del 5° e 4° di corso per il dottorato di chimica, e gli aspiranti all'aggregazione al collegio farmaceutico, si procureranno ottimi insegnanti di fisica e di chimica ai collegi secondari, ed alle scuole speciali e tecniche dello Stato, e si avranno per il collegio di farmacia uomini che, non come per l'addietro, ne faran parte perchè la fortuna li faceva possessori di una delle così dette piazze, ma distinti scienziati ben degni e capaci di scandagliare l'attitudine di chi si destina al delicato ed importante ministero farmaceutico, al quale l'istruzione pratica ora stabilita darà una base che le era indispensabile.

Fatte tali avvertenze, apparirà ben giusto che gli studiosi della chimica concorrono essi pure a far minore per l'erario nazionale l'aggravio della loro pratica istruzione. Nei paesi dove gli studi chimici maggiormente fioriscono, l'istruzione pratica si dà in laboratori, de' quali i direttori o professori aprono le porte a' giovani, che tali private esercitazioni debbono retribuire con compensi che a quei professori e direttori procurano non lievi guadagni. La scuola pratica di farmacia in Parigi non riceve che piccolo numero di distinti allievi pre-

vio esame di concorso. Presso di noi lo Stato apre scuole pratiche, e non richiede, a chi vi sarà ammesso, se non una somma che appena dà compenso, o rimane minore della quota individuale della spesa che fa esso solo per la loro istruzione pratica. Ai farmacisti specialmente, nel procurare il comodo e le materie per le manipolazioni necessarie per l'esame relativo, fa obbligo di eseguire veramente sotto gli occhi dei rettori della scuola pratica quei preparati che con inevitabile dispendio, ma non sempre coll'opera propria si procuravano per il passato.

La vostra Commissione pertanto unanime vi propone di approvare in massima il progetto di legge presentato dal signor ministro della pubblica istruzione. Vennero però dalla medesima introdotte nell'articolo terzo due modificazioni, di cui brevi parole vi daran ragione.

Tenendo per massima inconcussa che ogni nuovo aggravio ai cittadini abbisogni della sanzione previa del Parlamento, si osservò che, ove in quest'articolo s'indicassero soltanto ingegneri, sottoposti al pagamento del diritto annuo per la scuola pratica di chimica generale, gli allievi obbligati al corso dell'Università di Torino, poteva accadere che, riordinandosi in avvenire per decreto, o regolamento gli studi di altre facoltà, si stabilisse in esse obbligatorio il corso di chimica pratica, e così lo divenisse il pagamento del diritto per altre classi di contribuenti senza concorso del Parlamento. Si deciderò quindi di designare più specificamente le facoltà che nelle condizioni presenti somministrano allievi obbligati a frequentar la scuola pratica di chimica generale.

Sembra poi alla maggioranza della Commissione meno opportuna la differenza di somma imposta per la scuola di chimica generale pratica tra gli allievi obbligati ed i liberi. Se è cosa desiderabile che molti vogliano addentrarsi praticamente nello studio chimico per farne utili ed importanti applicazioni alle industrie ed all'agricoltura, importa che si renda per essi il più che si può agevole la pratica istruzione nel laboratorio di chimica generale, mancando tuttavia scuole pratiche di chimica tecnica. Pensò quindi la Commissione che per accrescere nelle condizioni nostre attuali il concorso degli allievi libri alla scuola di chimica generale pratica convenisse di non far più onerosa per essi la retribuzione di quanto lo sia agli allievi obbligati. Né con tale determinazione si credette di recar danno notabile alle finanze dello Stato, poichè il numero degli allievi libri sarà sempre di necessità piccolissimo; difatti degli attuali 13 allievi della scuola pratica di chimica generale tre soltanto sono libri. Il laboratorio poi destinato alla scuola pratica non potendo capire oltre a trenta allievi, e di questi venendo anzitutto ammessi per disposizione ministeriale gli obbligati, non potrà perciò che riuscire ristrettissima l'ammissione di allievi libri.

Uno dei commissari, considerando alla difficoltà degli studi di fisica superiore e di chimica, allo scarso numero di coloro

(18-A)

4

che ne intraprendono il corso per divenir insegnanti, all'infieriorità quindi del numero di questi al bisogno delle scuole secondarie, speciali e tecniche, alla per ordinario disagiata condizione dei medesimi, veniva in nome del suo uffizio proponendo che dal pagamento del diritto fossero dispensati gli allievi del corso di scienze fisiche e chimiche nell'Università.

La Commissione si persuadeva da un lato che merita grande studio la questione delle cause per cui troppo scarso è attualmente il numero di coloro che si avviano nel corso di scienze fisiche e chimiche per divenir professori. Ma essa non credeva che alla lamentata lacuna fosse da provvedere con la parziale misura eccezionale proposta. Lo scarso numero di studenti del corso di scienze fisiche e chimiche, anzichè dagli oneri di esso, ha origine dalle poco liete condizioni del professorato, a cui deve condurre. D'altronde considerava la Commissione che le veglianti leggi porgono agli allievi distinti di ottener facilmente con esami coronati di buon successo la dispensa dai depositi e diritti pagati all'erario nazionale.

Gli allievi del corso di scienze fisiche sono per ordinario molto distinti, e quindi di poca utilità riescirebbe loro il privilegio proposto. Perciò la Commissione credette di non ammetterlo, non tralasciando però di raccomandare alle meditazioni del signor ministro un complesso di provvedimenti che accresca nella misura de' bisogni dell'insegnamento gli allievi del corso di scienze fisiche e chimiche.

SIGNORI,

Coll'adottare la legge che vi è proposta, voi darete viemmaggiore stabilità ad un ordinamento di istruzione chimica che renderà, speriamo, la scuola subalpina superiore alle italiane, ed eguale alle più celebrate delle altre nazioni.

DEMARIA, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il deposito per l'esame pubblico degli aspiranti al grado di farmacista nelle Università di Torino e Genova è fissato in lire 60, nelle Università di Cagliari e di Sassari in lire 40.

Art. 2.

Il diritto da pagarsi dagli allievi farmacisti per la scuola di esercizi di manipolazione è fissato in lire 60, e per l'esperimento di manipolazione nell'esame di pratica in lire 50.

Art. 3.

Il diritto annuo da pagarsi per la scuola di esercizi pratici di chimica generale è fissato:

Per gli allievi obbligati al corso dell'Università di Torino in lire 100;

Per quelli delle altre Università in lire 80;

Per gli allievi liberi in lire 160.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico al qui contro.

Art. 2.

Il diritto annuo da pagarsi dagli allievi farmacisti, I 60., è resto come contro.

Art. 3.

H diritto annuo, ecc., come contro.

Per gli allievi obbligati dai regolamenti in vigore all'epoca dell'emanazione della presente legge al corso dell'Università di Torino e per gli allievi liberi in L. 100. I 70.

Per quelli delle altre Università in lire 80. I 60.

Per gli allievi liberi in lire 160.

*Approvato nella seduta del 27.  
Settembre 1898.*

*Gallotti*

Progetto di legge  
per i depositi e diritti universitari da pagarsi dagli allievi farmacisti  
e da quelli della scuola di esercizi pratici di Chimica generale

Art: 1<sup>o</sup>

*L*e deposito per l'esame pubblico degli aspiranti al grado di farmacista nelle Università di Torino e Genova è fissato in L. 60, nelle Università di Cagliari e di Sassari in L. 40.

Art: 2<sup>o</sup>

*L*o diritto da pagarsi dagli allievi farmacisti per la scuola di esercizi di manipolazione è fissato in L. 40, e per l'esperimento di manipolazione nell'esame di pratica in L. 30.

Art: 3<sup>o</sup>

*L*o diritto annuo da pagarsi per la scuola di esercizi pratici di Chimica generale è fissato

per gli allievi obbligati al corso dell'Università di Torino in L. 100,  
per quelli delle altre Università in L. 80,  
per gli allievi liberi in L. 160.